

INVITATI GLI OMOLOGHI DI WASHINGTON E OTTAWA

Nordio in Usa e Canada per preparare il G7 Giustizia a Venezia di maggio 2024

CASO CAVALLOTTI,
STRASBURGO STUPITA
DALLA CONFUSIONE
TRAPROVE E SOSPETTI

FABRIZIO COSTARELLA
E COSIMO PALUMBO*

L'ultimo quesito che la Corte Europea per i Diritti dell'uomo pone al Governo Italiano, nel noto caso Cavallotti/Italia, attiene allo statuto della prova e alla ripartizione del suo onere nel procedimento di prevenzione nazionale.

I Giudici convenzionali chiedono di sapere se la giurisprudenza domestica abbia fondato le proprie pronunce su "valutazioni oggettive" e "prove fattuali" e non, piuttosto, su "mero sospetto".

E chiedono anche che venga loro spiegato se l'onere della prova incomba alla autorità pubblica, ovvero al privato e se, in tale ultimo caso, l'inversione di tale onere, specie riguardo ad acquisti assai risalenti nel tempo, comporti un peso eccessivo per la parte che si difende, se tale peso sia compatibile con i principi europei (e, adire il vero, anche nazionali) in punto di misure sanzionatorie, tutti ispirati a canoni di accusato-

Superare gli ostacoli per le estradizioni e quelli che impediscono di venire a capo di vicende come il caso Chico Forti, detenuto negli Stati Uniti. Sono due aspetti che hanno scandito il viaggio in Nordamerica del ministro della Giustizia italiano Carlo Nordio. Ma il senso della trasferta è stato anche quello di preparare il prossimo G7 Giustizia in programma a maggio 2024 in Italia, a Venezia, appuntamento nel quale avrà un certo peso, inevitabilmente, la questione dei crimini di guerra e la loro perseguibilità da parte della Corte dell'Aja. Non a caso nella seconda delle tappe del guardasigilli, compiuta due giorni fa a Ottawa, si è parlato molto, con il ministro della Giustizia canadese Arif Virani, del «coordinamento delle indagini sui crimini contro l'umanità commessi in Ucraina dopo l'aggressione russa», come si legge in una nota diffusa da via Arenula. Nel summit si è discusso inoltre delle strategie per prevenire, nella ricostruzione in Ucraina, eventuali fenomeni corruttivi, che si tende a quanto pare già a dare per molto probabili. Un altro focus del G7 Giustizia italiano riguarderà la lotta al traffico internazionale di stupefacenti, incluse le droghe sintetiche, dive-

nute un'emergenza in Nordamerica, come emerso anche nel bilaterale con l'Attorney general Usa Merrick Garland di lunedì scorso a Washington.

Durante il colloquio con il suo omologo canadese, Nordio ha sollecitato, come detto, una più efficace cooperazione giudiziaria tra Italia e Canada in tema di estradizione: «Numerose le richieste di estradizione di indagati, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, avanzate dall'autorità giudiziaria italiana e pendenti da tempo», segnala il ministero della Giustizia. Al bilaterale tra i due guardasigilli seguiranno a breve interlocuzioni tra tecnici al più alto livello per perfezionare il negoziato, e superare gli ostacoli sulla "consegna" delle persone perseguite in Italia. Ad Ottawa, Nordio ha incontrato anche le principali autorità istituzionali canadesi di origini italiane.

Nella precedente tappa a Washington, il guardasigilli italiano aveva rivolto all'Attorney general Garland, come poi avvenuto con l'omologo canadese, l'invito al G7 di Venezia, oltre a ribadire l'esortazione affinché si percorra «ogni strada possibile per la soluzione del caso del connazionale Chico Forti».

sue - distorsive e distoniche - peculiari, dal momento che il concetto di indizio di prevenzione, secondo la giurisprudenza nazionale, non ricalca né quello di gravità previsto per le misure cautelari (art. 273 cpp) né quello, ulteriore, di precisione e concordanza previsto per la condanna (art. 192 cpp).

Tanto che la Cassazione, pacificamente, ritiene che al procedimento di prevenzione non si applichino i criteri ermeneutici propri della valutazione penale indiziaria, relegando l'indizio di prevenzione ad un *minus* rispetto a quello di colpevolezza.

E così, il solo status di indagato o di imputato - specie se cautelato - in un procedimento penale diviene spesso indizio preventivo di commissione di quei reati, ad onta della predicata autonomia dei procedimenti.

La prova cede il passo all'indizio, l'indizio (né grave, né preciso, né concordante) diventa sospetto. Quel sospetto che inerva il nostro sistema di prevenzione e che la Corte Europea, neanche troppo larvatamente, censura nel proprio provvedimento.

La Corte Edu sembra poi censurare anche le regole che sovrintendono all'accertamento patrimoniale. Se, infatti, la "prova" della pericolosità (con i limiti cognitivi segnalati) sembra incombere alla parte pubblica, quella della provenienza lecita dei beni di cui si chiede la confisca è gravante invece sulla parte privata. Un'inversione dell'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, che la giurisprudenza nazionale ha avallato, con una particolare abilità semantica e lessicale, definendola "onere di allegazione" (la prevenzione vive da sempre di "truffe delle etichette"...). Ma questo onere diventa eccessivamente gravoso, se non impossibile (non a caso si parla di "prova diabolica"), quando i beni da giustificare sono stati acquisiti molti anni prima rispetto all'azione di prevenzione e senza che esistano più testimoni o documenti in grado di dimostrare l'origine di quel patrimonio.

Su questo aspetto, in particolare, si concentra l'ordinanza "Cavallotti", chiedendo al Governo se l'inversione dell'onere della prova, per gli acquisti più risalenti, non si risolva in un peso eccessivo per la parte privata in violazione dei principi convenzionali e, in particolare, del primo protocollo addizionale alla Carta Edu. In definitiva, tutti i quesiti che la Corte Europea pone all'Italia mettono finalmente a nudo i sofismi e i distinguo con i quali si pretende ancora di legittimare un sistema sanzionatorio parallelo a quello penale e a questo ormai complementare, se non addirittura alternativo. Un sistema che non trova legittimazione nella Costituzione (che riconosce solo le pene e le misure di sicurezza) ma nell'opportunità - terribile - che il potere pubblico disponga di uno strumento di repressione non regolato dal sistema delle garanzie proprie del diritto penale di matrice liberale.

*Avvocati penalisti

E la Cedu chiese all'Italia: ma voi punite sulla base di indizi?...

rietà. Immaginiamoci l'imbarazzo di chi dovrà rispondere a simili quesiti, se partiamo dal presupposto che il Codice Antimafia non chiarisce quale sia lo standard probatorio che debba sorreggere l'adozione di misure votate a sconvolgere le vite dei loro destinatari. I possibili candidati a una misura di prevenzione (personale o patrimoniale), infatti, possono essere tanto i soggetti "indiziati" della commissione di taluni reati - contenuti in un catalogo che diventa sempre più pletorico e sempre meno destinato a contrastare la criminalità organizzata - quanto coloro i quali "risultino" vivere con i proventi dei traffici delittuosi. Il verbo "risultare" richiama un fenomeno di conoscenza euristica, all'esito di un procedimento dimostrativo/acertativo e, quindi, evoca il concetto di "prova". Ma quale sia la natura di questa prova, non viene chiarito. Di questa specificazione, si è incaricata la giurisprudenza interna che, ponendo tradizionalmente la prevenzione fuori dalla materia penale, la ha progressivamente sottratta a quasi tutte le garanzie di tipo "impeditivo" che assistono l'irrogazione di



una pena, anche a quelle che determinano lo standard probatorio minimo del trial penale. Così, nel procedimento di prevenzione non solo non vige il principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", ma, al contrario, la valu-

tazione della consistenza dimostrativa della prova avviene secondo la massima del "più probabile che non", di chiara matrice civilistica.

Altro è la prova della colpevolezza, ricorda la Cassazione (Cass. n.

31549/2019), altro la prova della pericolosità sociale. Anche se dalla pericolosità, come dalla colpevolezza, deriva la compressione della libertà personale e della proprietà privata.

E anche la prova indiziaria ha le